RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

Art. 1

Il personale tecnico governativo di sanita' marittima, designato dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), e' costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanita', nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima
Estremi	Legge 7 luglio 1902, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it